



DETERMINAZIONE N. 208/2021

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 273/2020 e Comunicazione n. 273/2020
riguardante la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 273/2020.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13/04/2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 273/2020 del 15/12/2020 acquisita in data 16/12/2020 prot. n. 16189, relativa ad una presunta violazione delle disposizioni normative in ambito ICT per pubblicazione di formato .xlsx invece di .csv o .ods;

ESAMINATA la Trattazione n. 273/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, nella quale si evidenzia che per analoghe segnalazioni l'AgID ha emanato le determinazioni di archiviazione n. 25 del 7/2/2020, n.380 del 25/8/2020 e la n.404 del 9/9/2020 in quanto *"il formato XLSX è una estensione Open Office XML, che rappresenta un formato aperto che implementa le specifiche dello standard pubblico ISO/IEC DIS 29500:2008; tutti i formati relativi alla suite Microsoft Office, tra i quali lo stesso XLSX, sono resi disponibili da Microsoft attraverso la "Open Specification Promise" e possono quindi essere implementati*

anche nel contesto di piattaforme open source; varie piattaforme open-source (quali ad esempio OpenOffice e LibreOffice) gestiscono il formato XLSX. Per quanto sopra specificato risulta quindi che: il formato XLSX implementa specifiche che sono pubbliche, aperte e utilizzabili anche in contesti open source; non è necessario acquisire un software a pagamento per poter consultare e gestire i file indicati nella segnalazione indicata in oggetto.” Varie piattaforme open-source (quali ad esempio OpenOffice e LibreOffice) gestiscono il formato XLSX. A seguito di istruttoria, (effettuata sia dall’Ufficio Difensore per il civico per il digitale che dal Servizio Banche dati e Open data dell’Area architetture, standard e infrastrutture) si è verificato che alla pagina segnalata si trova una matrice predefinita in formato .xlsx che i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono tenuti a compilare per la predisposizione della relazione prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nella fattispecie va innanzitutto rilevato che si tratta di un file strutturato ma vuoto ovvero non contenente informazioni per utenti in senso generale.

Come rappresentato sul sito dell’ANAC, è stata pubblicata la Scheda Relazione annuale 2020 del RPCT per agevolare il lavoro delle amministrazioni tenute a quel determinato adempimento.

Pertanto si tratta di un file destinato alla pubblica amministrazione e non ai cittadini. È stato inoltre verificato che il PDF pubblicato, contenente le istruzioni per la compilazione, vieta nel rispetto delle regole in ambito di accessibilità, la pubblicazione del file in formato immagine o PDF, nonché la pubblicazione in formati diversi da quello rilasciato dall’Autorità al fine di non alterare la struttura delle informazioni da raccogliere e agevolare il processo di successiva analisi. Tali istruzioni, quindi, non riguardano assolutamente la tipologia di dati aperti ma esclusivamente il formato del file. Date le disposizioni normative emanate anche dalla stessa ANAC in tema di formato aperto dei documenti, appare che quanto segnalato non configuri un mancato rispetto delle suddette regole, fermo restando che le pubbliche amministrazioni possono comunque salvare il file .xlsx anche in formati .csv o .ods. Per quanto sopra esposto si propone al Difensore civico per il digitale di ritenere il procedimento concluso con conseguente archiviazione, in quanto non si ravvisano violazioni del CAD e delle disposizioni normative in ambito ICT;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 273/2020, conseguente all’approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.273/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora

nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 273/2020 e Archiviazione n. 273/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 273/2020 - Trattazione

**Amministrazione segnalata: ANAC – Qualificazione tematica: uso delle tecnologie -
Protocollo n. 16189 del 16/12/2020.**

Il Segnalante pone la seguente questione in relazione alla seguente URL

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919> : *“Viene richiesto un file in formato XSLX e non in formato Aperto (ODT o CSV). Buongiorno il sito presenta solo il file in formato XSLX e RICHIEDE che venga prodotto un file in formato EXCEL (che formato è excel quale formato, quale versione?) e non prevede che sul sito siano pubblicati formati APERTI. Posso capire che non vogliono il PDF o le SCANSIONI ma mi sembra che l'uso e anche l'indicazione di un PRODOTTO da usare (Microsoft EXCEL) da parte dell'autorità anticorruzione non sia proprio trasparente. Non basterebbe dire in un formato dati aperto e interoperabile come OPEN DATA?”.*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217/2017 e dal decreto legge 76/2020. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per

l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

I commi I-bis e I-ter dell'art. 1 del CAD, forniscono rispettivamente, la definizione di formato aperto e di dati di tipo aperto e il successivo articolo 52 prevede che i dati e i documenti pubblicati dai enti pubblici si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

Inoltre, anche nella normativa in materia di trasparenza amministrativa sono presenti disposizioni relative al formato tabellare aperto che *“ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7”* dello stesso decreto (D.Lgs. 33/2013). Altre disposizioni dello stesso avviso sono previste anche dall'ANAC: CIVIT 50/2013 (allegato 2) e dalla delibera ANAC 1310/2016.

L'allegato 2 di Civit 50/2013 precisa che è “(...) possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo). Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili) (...)”.

La delibera ANAC 1310/2016 conferma la validità delle indicazioni già fornite nel suddetto allegato 2 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto Inoltre precisa che *“al medesimo scopo è orientata la disposizione contenuta al co. 1bis, che richiede alle amministrazioni, di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.”.*

A seguito di istruttoria, (effettuata sia dall'Ufficio Difensore per il civico per il digitale che dal Servizio Banche dati e Open data dell'Area architetture, standard e infrastrutture) si è verificato che alla pagina segnalata si trova una matrice predefinita in formato .xlsx che i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono tenuti a compilare per la predisposizione della relazione prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della

corruzione e della trasparenza. Nella fattispecie va innanzitutto rilevato che si tratta di un file strutturato ma vuoto ovvero non contenente informazioni per utenti in senso generale.

Come rappresentato sul sito dell'ANAC, è stata pubblicata la **Scheda Relazione annuale 2020 del RPCT** per agevolare il lavoro delle amministrazioni tenute a quel determinato adempimento.

Pertanto si tratta di un file destinato alla pubblica amministrazione e non ai cittadini. È stato inoltre verificato che il PDF pubblicato, contenente le istruzioni per la compilazione, vieta nel rispetto delle regole in ambito di accessibilità, la pubblicazione del file in formato immagine o PDF, nonché la pubblicazione in formati diversi da quello rilasciato dall'Autorità al fine di non alterare la struttura delle informazioni da raccogliere e agevolare il processo di successiva analisi. Tali istruzioni, quindi, non riguardano assolutamente la tipologia di dati aperti ma esclusivamente il formato del file. Date le disposizioni normative emanate anche dalla stessa ANAC in tema di formato aperto dei documenti, appare che quanto segnalato non possa configurare il mancato rispetto delle suddette regole, fermo restando che le pubbliche amministrazioni possono comunque salvare il file .xlsx anche in formati .csv o .ods.

Inoltre, a seguito di richiesta di elementi al Servizio "Banche dati e open data" lo stesso ha precisato che l' "*...articolo 1, co. 1, lett. L-bis) del CAD definisce come "formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi". Il termine "neutro", così come espresso nella norma citata lascia intendere che la fruizione di quel dato non può/deve essere vincolata ad un determinato strumento tecnologico.*

Nella fattispecie, per poter fruire compiutamente dei file in formato .xls/.xlsx occorre disporre di uno specifico software a pagamento (Microsoft Excel). Occorre però evidenziare che ormai già da tempo i file excel sono fruibili e utilizzabili anche attraverso strumenti "open" (ad es. "OpenOffice") e, quindi, editabili e salvabili in formato .ods."

Per analoga segnalazione l'AgID ha emanato la determinazione n. 25 del 7/2/2020 di archiviazione in quanto "*il formato XLSX è una estensione Open Office XML, che rappresenta un formato aperto che implementa le specifiche dello standard pubblico ISO/IEC DIS 29500:2008; tutti i formati relativi alla suite Microsoft Office, tra i quali lo stesso XLSX, sono resi disponibili da Microsoft attraverso la "Open Specification Promise" e possono quindi essere implementati anche nel contesto di piattaforme open source; varie piattaforme open-source (quali ad esempio OpenOffice e LibreOffice) gestiscono il formato XLSX. Per quanto sopra specificato risulta quindi che: il formato XLSX implementa specifiche che sono pubbliche,*

aperte e utilizzabili anche in contesti open source; non è necessario acquisire un software a pagamento per poter consultare e gestire i file indicati nella segnalazione indicata in oggetto.”

Varie piattaforme open-source (quali ad esempio OpenOffice e LibreOffice) gestiscono il formato XLSX. In particolare relativamente alle tipologie di formati, come indicato nell'allegato 2 del DPCM 3/12/2013, al paragrafo office open XML, vengono indicati come formati aperti sviluppati da Microsoft i seguenti: .docx, .xlsx e .pptx, indicazioni aggiornate con le recenti linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per quanto sopra specificato risulta quindi che il formato XLSX implementa specifiche che sono pubbliche, aperte e utilizzabili anche in contesti open source e che non è necessario acquisire un software a pagamento per poter consultare e gestire i file indicati nella segnalazione indicata in oggetto. Inoltre per analoghe segnalazioni 10 e 47 del 2020, effettuate dallo stesso segnalante ed archiviate, si rammenta che il 29/10/2020 sono stati comunicati riscontri per le suddette segnalazioni.

Tanto premesso, si propone di ritenere il procedimento concluso, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della medesima segnalazione, dandone notizia al cittadino richiedente.

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione 273/2020 Amministrazione segnalata: ANAC – Qualificazione tematica: uso delle tecnologie - Protocollo n. 16189 del 16/12/2020.

Gent.ma Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato in relazione alla seguente URL <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919> : “ Viene richiesto un file in formato XSLX e non in formato Aperto (ODT o CSV). Buongiorno il sito presenta solo il file in formato XSLX e RICHIEDE che venga prodotto un file in formato EXCEL (che formato è excel quale formato, quale versione?) e non prevede che sul sito siano pubblicati formati APERTI. Posso capire che non vogliono il PDF o le SCANSIONI ma mi sembra che l'uso e anche l'indicazione di un PRODOTTO da usare (Microsoft EXCEL) da parte dell'autorità anticorruzione non sia proprio trasparente. Non basterebbe dire in un formato dati aperto e interoperabile come OPEN DATA?”.

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo a quanto oggetto della Segnalazione si osserva che i commi I-bis e I-ter dell'art. 1 del CAD, forniscono rispettivamente, la definizione di formato aperto e di dati di tipo aperto e il successivo articolo 52 prevede che i dati e i documenti pubblicati dai enti pubblici si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

Inoltre, anche nella normativa in materia di trasparenza amministrativa sono presenti disposizioni nelle disposizioni relative al formato tabellare aperto che *“ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7”* dello stesso decreto (D.Lgs. 33/2013). Altre disposizioni dello stesso avviso sono previste anche dall'ANAC: CIVIT 50/2013 (allegato 2) e dalla delibera ANAC 1310/2016.

L'allegato 2 di Civit 50/2013 precisa che è “(...) possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo). Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili) (...)”.

La delibera ANAC 1310/2016 conferma la validità delle indicazioni già fornite nel suddetto allegato 2 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto. Inoltre precisa che *“al medesimo scopo è orientata la disposizione contenuta al co. 1bis, che richiede alle amministrazioni, di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.”.*

A seguito di istruttoria, (effettuata sia dall'Ufficio Difensore per il civico per il digitale che dal Servizio Banche dati e Open data dell'Area architetture, standard e infrastrutture) si è verificato che alla pagina segnalata si trova una matrice predefinita in formato .xlsx che i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono tenuti a compilare per la predisposizione della relazione prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nella fattispecie va innanzitutto rilevato che si tratta di un file strutturato ma vuoto ovvero non contenente informazioni per utenti in senso generale.

Come rappresentato sul sito dell'ANAC, è stata pubblicata la Scheda Relazione annuale 2020 del RPCT per agevolare il lavoro delle amministrazioni tenute a quel determinato adempimento.

Pertanto si tratta di un file destinato alla pubblica amministrazione e non ai cittadini. È stato inoltre verificato che il PDF pubblicato, contenente le istruzioni per la compilazione, vieta nel rispetto delle regole in ambito di accessibilità, la pubblicazione del file in formato immagine o PDF, nonché la pubblicazione in formati diversi da quello rilasciato dall'Autorità al fine di non alterare la struttura delle informazioni da raccogliere e agevolare il processo di successiva analisi. Tali istruzioni, quindi, non riguardano assolutamente la tipologia di dati aperti ma esclusivamente il formato del file. Date le disposizioni normative emanate anche dalla stessa ANAC in tema di formato aperto dei documenti, appare che quanto segnalato non configuri il mancato rispetto delle suddette regole, fermo restando che le pubbliche amministrazioni possono comunque salvare il file .xlsx anche in formati .csv o .ods.

Inoltre, a seguito di richiesta di elementi al Servizio "Banche dati e open data" lo stesso ha precisato che l' *"...articolo 1, co. 1, lett. L-bis) del CAD definisce come "formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi". Il termine "neutro", così come espresso nella norma citata lascia intendere che la fruizione di quel dato non può/deve essere vincolata ad un determinato strumento tecnologico.*

Nella fattispecie, per poter fruire compiutamente dei file in formato .xls/.xlsx occorre disporre di uno specifico software a pagamento (Microsoft Excel). Occorre però evidenziare che ormai già da tempo i file excel sono fruibili e utilizzabili anche attraverso strumenti "open" (ad es. "OpenOffice") e, quindi, editabili e salvabili in formato .ods."

Per analoga segnalazione l'AgID ha emanato la determinazione n. 25 del 7/2/2020 di archiviazione in quanto *"il formato XLSX è una estensione Open Office XML, che rappresenta un formato aperto che implementa le specifiche dello standard pubblico ISO/IEC DIS 29500:2008; tutti i formati relativi alla suite Microsoft Office, tra i quali lo stesso XLSX, sono resi disponibili da Microsoft attraverso la "Open Specification Promise" e possono quindi essere implementati anche nel contesto di piattaforme open source; varie piattaforme open-source (quali ad esempio OpenOffice e LibreOffice) gestiscono il formato XLSX. Per quanto sopra specificato risulta quindi che: il formato XLSX implementa specifiche che sono pubbliche, aperte e utilizzabili anche in contesti open source; non è necessario acquisire un software a pagamento per poter consultare e gestire i file indicati nella segnalazione indicata in oggetto."*

Varie piattaforme open-source (quali ad esempio OpenOffice e LibreOffice) gestiscono il formato XLSX. In particolare relativamente alle tipologie di formati, come indicato nell'allegato 2 del DPCM 3/12/2013, al paragrafo office open XML, vengono indicati come formati aperti sviluppati da Microsoft i seguenti: .docx, .xlsx e .pptx, indicazioni aggiornate dall'allegato 2 delle recenti *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici* emanate da AgID. Per quanto sopra specificato risulta quindi che il formato XLSX implementa specifiche che sono pubbliche, aperte e utilizzabili anche in contesti open source e che non è necessario acquisire un software a pagamento per poter consultare e gestire i file indicati nella segnalazione indicata in oggetto. Inoltre per analoghe segnalazioni n.10 e n.47 del 2020, da Lei effettuate, si rappresenta che il 29/10/2020 è stata comunicata la relativa archiviazione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, la Sua segnalazione è stata archiviata, in quanto non si ravvisano violazioni alle disposizioni del CAD e di quelle in tema di digitalizzazione e innovazione.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia